

Tribunale di Padova

Ordinanza 06.10.2005 – est. Bellavitis

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA – SEZIONE I° CIVILE – RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:

- 1) DOTT. EZIO BELLAVITIS Presidente Rel.
- 2) DOTT. MAURIZIO GIONFRIDA Giudice
- 3) DOTT. GIOVANNA SANFRATELLO Giudice

ha pronunciato il seguente

PROVVEDIMENTO

- con rito in Camera di Consiglio – nel procedimento iscritto al n° 436/05 R.G. VOL. in data 9.6.2005, promosso DA ASS.NE RAZZISMO STOP - Ricorrente –
Con i proc. e dom. avv.ti [...] e [...] con Studio in Padova, P.tta Conciapelli n. 17

CONTRO

YYY S.R.L. – YYY - Resistenti –

Con il proc. e dom. avv. [...] con studio in Padova,

OGGETTO:

Reclamo ex art. 44 D.Lvo 286/98 avverso ordinanza per atti discriminatori.

IL SECONDO

Iscritto al n. 437/05 R.G. VOL. in data 10.6.2005, promosso DA

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]- Ricorrenti -

Con proc. e dom. Avv. [...] con studio in Padova, via....

CONTRO

YYY S.R.L. – YYY - Resistenti

Con il proc. e dom. avv. [...] con studio in Padova, via [...]

OGGETTO:

Reclamo ex art. 44 D.Lvo 286/98 avverso ordinanza per atti discriminatori.

IL TERZO

Iscritto al n. 4445/05 R.G. VOL. in data 10.6.2005, promosso DA

A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI IMMIGRAZIONE - Ricorrente -

Con proc. e dom. Avv.ti [...] e [...] con studio in Padova, via....

CONTRO

YYY S.R.L. – YYY - Resistenti -

Con il proc. e dom. avv. [...] con studio in Padova, via

OGGETTO:

Reclamo ex art. 44 D.Lvo 286/98 avverso ordinanza per atti discriminatori.

* * * * *

Con due ricorsi notificati il 2.4.2003 e 12.4.2003 [xxx] proponevano ricorso ex art. 44 D. Lgs N. 286/98, affermando di essere stati vittime di comportamenti discriminatori, posti in opera da [yyy] in proprio e in qualità di legale rappresentante della srl [yyy], consistiti nell'applicare a clienti stranieri del bar [...] prezzi superiori a quelli applicati a clienti di cittadinanza italiana.

Si costituivano i resistenti, eccependo il difetto di legittimazione di [yyy] in proprio e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

Intervenivano in giudizio l'Associazione Razzismo Stop e l'A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, chiedendo l'accoglimento della domanda dei ricorrenti.

Con ordinanza pronunciata il 19.5.2005 il Giudice dichiarava inammissibili gli interventi dell'Associazione Razzismo Stop e dell'A.S.G.I., estrometteva dal giudizio [yyy], ordinava alla [yyy] di cessare il comportamento discriminatorio e condannava la stessa a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di 100,00 a titolo di risarcimento del danno.

Avverso tale provvedimento proponevano distinti reclami gli originari ricorrenti e due associazioni intervenute.

I primi si dolevano del fatto che il primo giudice avesse estromesso dal giudizio [yyy], pur essendo stato questi personalmente a porre in atto i comportamenti discriminatori, ed avesse riconosciuto ai ricorrenti una somma troppo modesta a titolo di risarcimento del danno.

Le due associazioni si dolevano del fatto di essere state estromesse dal giudizio, pur avendo titolo per intervenire in forza di quanto previsto dalla direttiva CEE 2000/43/CE e dall'art. 27 L. n. 383/2000.

Si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto dei reclami e in via incidentale la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui condannava la srl [yyy] al pagamento della somma di € 100,00 a ciascuno degli originari ricorrenti.

I tre procedimenti venivano riuniti e trattenuti per la decisione all'udienza del 23.9.2005.

Sia gli originali ricorrenti che i resistenti si dolgono per opposti fini della liquidazione del danno operata dal primo giudice.

I primi affermano che la somma liquidata è irrisoria, considerato anche il risalto che la vicenda ha avuto sulla stampa locale e nazionale, e del tutto inefficace al fine di dissuadere gli autori del comportamento illecito dalla ripetizione dello stesso.

Osserva il Collegio che il concetto di pena esemplare o di sanzione con efficacia dissuasiva è estraneo al risarcimento del danno anche non patrimoniale, come previsto dall'art. 44 D.Lgs 286/98, che la vicenda ha avuto si risalto sulla stampa, ma non risulta che siano stati pubblicati anche i nomi delle vittime del comportamento incriminato, e che dalle deposizioni dei testimoni risulta che i ricorrenti si sono recati nel bar [...], consapevoli che in esso si praticavano prezzi diversi a seconda dei clienti, in particolare della razza degli stessi, e al fine di verificare assieme a conoscenti cittadini italiani se ciò fosse vero, sicché l'umiliazione certamente patita a causa della discriminazione subita era di molto attenuata dal contesto in cui è avvenuta; non vi sono, pertanto, ragioni che possano indurre a liquidare il danno in una somma maggiore rispetto a quella ritenuta dal primo giudice.

La società e l'[yyy] affermano che nessuna prova è stata offerta del fatto che gli originari ricorrenti abbiano subito un danno non patrimoniale e chiedono, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto della relativa istanza di controparte.

Osserva il Collegio che in ipotesi di comportamento discriminatorio per ragioni razziali il danno morale va presunto, consistendo nell'umiliazione che una persona generalmente subisce nel momento in cui si rende conto del fatto di essere discriminata a cagione della sua appartenenza razziale e nel patema d'animo che ne consegue, sicché gli argomenti dedotti dalla società e dall'[yyy] a sostegno dell'istanza di cui sopra non possono trovare accoglimento.

Gli originari ricorrenti si dolgono del fatto che il primo giudice abbia estromesso dal giudizio l'[yyy], pur essendo stato quest'ultimo a porre in essere i comportamenti discriminatori, e deducono l'irrelevanza della circostanza che l'[yyy] abbia agito quale legale rappresentante della srl [yyy].

Osserva il Collegio che in ipotesi di illecito extracontrattuale colui che ha posto in essere il fatto lesivo risponde sempre personalmente, sia che abbia agito in proprio, sia che abbia agito quale legale rappresentante di una persona giuridica, e quando abbia agito in tale seconda veste sussiste la responsabilità solidale sua e dell'ente per il quale ha operato.

Nel caso di specie dalle deposizioni dei testimoni assunti in primo grado risulta che fu l'Alberti a decidere di applicare un prezzo maggiore per le consumazioni di immigrati di colore e albanesi per allontanare dal locale una clientela che non riteneva idonea al bar, sia pure con l'artificio di praticare uno scontro ai clienti di diversa nazionalità. E del resto non risulta che la società sia retta da un consiglio di amministrazione, che abbia deliberato l'adozione della politica aziendale di cui sopra, incaricando l'[yyy] di darvi esecuzione.

Ne consegue che, in riforma dell'impugnata ordinanza, va ordinato anche all'[yyy] di cessare il comportamento discriminatorio e lo stesso va condannato in solido con la srl al risarcimento di danni, come liquidati dal primo giudice. Venendo, infine, all'esame dei reclami proposti dall'Associazione Razzismo Stop e dall'A.S.G.I., si osserva come il primo giudice abbia dichiarato inammissibili gli interventi delle predette, ritenendo inapplicabile nella specie l'art. 27 co. 1 let. B) L. n. 383/2003 per non essere le due associazioni iscritte nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 della stessa legge, ed, altresì, inapplicabile il disposto dell'art. 5 D.Lgs. 215/2003 per non essere stato ancora istituito l'elenco previsto dalla norma medesima.

Osserva il Collegio che l'art. 27 citato dispone che le associazioni di promozione sociale sono legittimate a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione, senza limitare tale potere alle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 7; e del resto ogniqualvolta nel decreto legislativo si è inteso attribuire alle sole associazioni iscritte nel registro determinati benefici o poteri lo si è fatto espressamente come negli artt. 19 e 22.

L'art. 2 del D. Lsg. stabilisce che sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione Razzismo Stop possiede i requisiti di cui sopra, atteso che per statuto ha lo scopo di promuovere la valorizzazione e l'assistenza degli immigrati mediante azioni volte a raggiungere l'inserimento e l'integrazione degli stessi. Ed è indubbiamente interesse dell'associazione, perché funzionale al raggiungimento degli scopi della stessa, contrastare anche in giudizio ogni comportamento qualificabile come discriminazione razziale

Lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda l'A.S.G.I.

Tale associazione, invero, come si vince dallo statuto, ha come scopo unicamente quello di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi di carattere giuridico attinenti all'immigrazione nell'ordinamento italiano e negli ordinamenti stranieri; è, quindi, un'associazione che svolge attività di utilità sociale, ma solo indirettamente a favore di terzi, e non può dirsi che l'intervento in un giudizio per la repressione di atti di discriminazione avvenga a tutela di interessi dell'associazione stessa.

Non può affermarsi che l'associazione abbia titolo per intervenire sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva comunitaria 2000/43/CE.

Le direttive comunitarie hanno efficacia cogente ed immediata quando le disposizioni in esse contenute abbiano un contenuto precettivo incondizionato e suscettibile di immediata applicazione. Nella specie la disposizione del citato art. 7 non ha tale contenuto precettivo, posto che essa riserva alle legislazioni nazionali la determinazione

dei criteri in base ai quali individuare quali siano le associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che hanno un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della direttiva siano osservate, e tali criteri non sono stati ancora determinati compiutamente per la mancata istituzione dell'elenco di cui all'art. 5 L. 215/2003.

P Q M

In parziale riforma dell'ordinanza pronunciata da questo Tribunale il 19.5.2005, ordina ad [yyy] la cessazione del comportamento discriminatorio accertato;

condanna [yyy] in solido con la srl [yyy] al pagamento della somma di € 100,00 a ciascuno dei ricorrenti ed al rimborso ai medesimi delle spese di lite, come liquidate dal primo giudice;

dichiara ammissibile l'intervento dell'Associazione Razzismo Stop;

rigetta il reclamo proposto dall'A.S.G.I.

compensa le spese di lite relative a questo grado di giudizio tra i ricorrenti da una parte e la srl yyy e [yyy] dall'altra;

condanna la srl yyy e [yyy] a rimborsare all'Associazione Razzismo Stop le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 1.940,00, di cui € 240,00 per spese in senso stretto;

condanna l'A.S.G.I. a rimborsare alla srl [yyy] e ad [yyy] le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 1.640,00 di cui € 60,00 per spese in senso stretto.

Padova 6.10.2005

Il Presidente est.